comune di trieste

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 65 del 30 dicembre 2020

TrieSTe

Sommario

PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE 4
ART. 1 - Oggetto del regolamento 4
ART. 2 – Classificazione del Comune 4
ART. 3 – Le tariffe 5
ART. 4 – Suddivisione del territorio in zone 5
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 6
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 6
ART. 5 - Presupposto del canone unico 6
ART. 6 - Soggetti passivi 6
ART. 7 – Esclusioni 6
ART. 8 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari 7
ART. 9 – Esenzioni dal canone 7
ART. 10 – Modalità di dichiarazione 9
ART. 11 – Versamento del canone 9
ART. 12 - Funzionario responsabile 10
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI 10
CAPO I – LE OCCUPAZIONI 10
ART. 13 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità 10
ART. 14 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili 11
ART. 15 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo 11
ART. 16 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità 12
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 12
ART. 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni 12
ART. 18 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari 13
TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 13
CAPO I – LE OCCUPAZIONI 13
ART. 19 - Domanda di concessione 13
ART. 20 - Autorizzazione ai lavori 14
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 14
ART. 21 - Domanda e documentazione 14
ART. 22 - Dichiarazioni 14
ART. 23 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 15
CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI 15

ART. 24 – Pubbliche affissioni 15
ART. 25 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 16
ART. 26 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 16
PARTE TERZA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI 17
ART. 27 – Presupposto del canone 17
ART. 28 - Soggetto passivo 17
ART. 29 - Commercio su aree pubbliche 17
ART. 30 - Rilascio dell'autorizzazione 17
ART. 31 - Determinazione del canone 17
ART. 32 – Versamento del canone 18
ART. 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 18
ART. 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali 18
ART. 35 - Occupazione per commercio itinerante 18
PARTE QUARTA RIMBORSI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI 19
ART. 36 – Rimborsi 19
ART. 37 - Riscossione coattiva 19
ART. 38 - Sanzioni e penalità 19
ART. 39 - Accertamenti 20
ART. 40 - Norme transitorie 20
ART. 41 - Norme finali 20
ART. 42 - Entrata in vigore 21

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:

   a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato "canone unico", che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

   b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Trieste, denominato "canone mercati" in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 837 e seguenti.

2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3) Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e fatto salvo il canone mercati che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il predettp canone unico e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5) Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.C. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i. non in contrasto con il presente Regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
7) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per le autorizzazioni per la diffusione pubblicitaria sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

ART. 2 – Classificazione del Comune

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo

anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2) Agli effetti dell'applicazione del Canone Unico, il Comune di Trieste si colloca nella classe "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti", ai sensi dei commi 826 e 827, art. 1 della Legge 160/2019,

ART. 3 – Le tariffe

1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
   a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
   b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3) Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e il numero di metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni o delle esposizioni, dalla classificazione delle aree.

ART. 4 – Suddivisione del territorio in zone

1) Il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, graduate in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche, coordinandosi anche a quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed aperto al pubblico con "dehors":

   - I categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "A" e disciplinati con piani di dettaglio dal predetto Regolamento "dehors";

   - II categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "A" e non disciplinati con piani di dettaglio dal predetto Regolamento "dehors", spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "B" e disciplinati con piani di dettaglio dal medesimo Regolamento, nonché alcuni assi viari strategici: viale Miramare e area del Porto Vecchio, viale D'Annunzio, Via Giulia, Via Flavia;

   - III categoria: territorio ricadente nelle Circoscrizioni Amministrative III, IV, V e VI, nonché nei centri urbani di Prosecco e Santa Croce (I Circoscrizione), Opicina e Basovizza (II Circoscrizione), dove non già classificato nelle precedenti categorie;

   - IV categoria: territorio ricadente nelle Circoscrizioni Amministrative I, II e VII, dove non già classificato nelle precedenti categorie.

2) Ferma restando la suddivisione in 4 categorie, la Giunta può aggiornare i perimetri delle stesse in relazione all'eventuale mutato contesto urbano.
3) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata. In caso di pari frazione si applica la tariffa maggiore.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 - Presupposto del canone unico

1) Il presupposto del canone è:
   a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Trieste, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
   b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 6 - Soggetti passivi

1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione, della autorizzazione o dal dichiarante nei casi previsti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 7 – Esclusioni

In conformità alle previsioni del vigente Regolamento Edilizio, le disposizioni regolamentari relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche non si applicano:

a) ai lavori strettamente necessari e urgenti a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità – tempestivamente comunicata con idonea dichiarazione – fino ad un massimo di 48 ore (72 ore in caso di due giorni festivi consecutivi);

b) alle occupazioni con manufatti che non siano in aderenza con il suolo pubblico (purché posti ad un'altezza tale da non interferire con il pieno godimento del medesimo);

c) alle occupazioni con balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine. Qualora le tende poste a

copertura delle vetrine siano però elementi di un dehors, si applicano le disposizioni previste per tale tipologia di occupazione.

Le predette disposizioni non si applicano inoltre:

d) alle espressioni artistiche di strada, per le quali si rinvia all'apposito Regolamento;

e) ad occupazioni con impianti pubblicitari che non siano posti in aderenza al suolo (purché posti ad un'altezza tale da non interferire con il pieno godimento del medesimo), per le quali si applicano unicamente le disposizioni relative all'aspetto pubblicitario nonché del Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste.

Per le predette fattispecie, non è pertanto necessario presentare domanda di occupazione del suolo pubblico.

ART. 8 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

1) È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici o nel caso siano realizzate con il patrocinio del Comune di Trieste.
2) È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Trieste a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
3) In ogni caso, la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.
4) Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.

ART. 9 – Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali vigenti, nonché le occupazioni occasionali di cui all'articolo 13, comma 2 del presente Regolamento;
   d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi, ad esempio acqua, luce e gas, nonché occupazioni finalizzate alla realizzazione dei medesimi interventi;
f) intercapedini, fondamenta, e altre opere che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
g) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
h) aree, chioschi, impianti, opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;
i) opere o altri manufatti di arredo urbano, che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo o soprassuolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione, concedibili - se poste al suolo - nella misura massima di 2 mq;
j) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;
k) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;
l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
m) occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di manifestazioni o fiere co-organizzate o organizzate direttamente dal Comune, anche con il concorso di altri soggetti pubblico privati e per la realizzazione di riprese cinematografiche, qualora tali attività siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione della Giunta Comunale;
n) occupazioni per feste rionali promosse da comitati di cittadini residenti;
o) le occupazioni di aree cimiteriali;
n) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
o) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
p) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
q) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
r) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
s) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

t) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
u) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
v) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
w) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
x) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2) Per queste fattispecie è comunque necessario presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico.

ART. 10 – Modalità di dichiarazione

1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, nei casi previsti, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2) Per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 11 – Versamento del canone

1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune contestualmente all'emissione della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento; qualora l'importo del canone superi Euro 600 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.
3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 600 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, le restanti tre rate entro l'anno in corso, sempreché la scadenza provvedimento sia successiva a tale termine;
4) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 600 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate entro l'anno in corso, sempreché la scadenza della concessione sia successiva a tale termine.

5) Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

ART. 12 - Funzionario responsabile

1) La Giunta designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 13 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano le seguenti tipologie come disciplinate nel Regolamento approvato con D.C. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i.:

- Dehors;
- Esposizione e vendita di merci o servizi in forma stabile;
- Esposizione senza vendita di merci;
- Esposizioni promozionali;
- Fiere e altre manifestazioni simili;
- Manifestazioni sportive, culturali, musicali e ricreative;
- Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri artistici di strada;

- Distributori di carburante;
- Impianti pubblicitari;
- Altre attività commerciali;
- Attività edilizia;
- Soste operative;
- Traslochi e trasporti;
- Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;
- Passi carrabili;
- Spazi soprastanti o sottostanti il suolo non aventi natura commerciale;
- Parcheggi a pagamento
- Posti auto privati.

2) Per le occupazioni occasionali di limitata estensione in ordine a superficie e durata, nonché particolari facoltà di utilizzo del suolo pubblico in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico, finalizzate a incentivare la massima partecipazione della collettività locale, anche attraverso provvedimenti in linea di viabilità, la Giunta con apposita delibera può esentare l'occupazione dalla richiesta di concessione.
3) Per le occupazioni occasionali di cui al punto precedente, dovrà comunque essere assicurato il rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e del necessario passaggio pedonale.

ART. 14 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1) Per tutte le occupazioni di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 15 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

1) Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.
2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 16 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
   a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
   b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
   a) INSEGNE DI ESERCIZIO;
   b) PREINSEGNE;
   c) CARTELLI PUBBLICITARI;
   d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI;
   e) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI;
   f) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI;
   g) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO ANCHE A MESSAGGIO VARIABILE;
   h) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO;
   i) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA ANCHE A MESSAGGIO VARIABILE;
   j) GIGANTOGRAFIE SU PONTEGGI NEI CANTIERI EDILI.

3) L'installazione dei mezzi pubblicitari indicati al punto 2) è consentita nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento sulla pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune

di Trieste", previa acquisizione di autorizzazione secondo la procedura prevista dal medesimo Regolamento;

4) L'installazione di mezzi pubblicitari ammessi ai sensi del predetto Regolamento, ma non soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 CdS, è consentita previo invio di dichiarazione prevista dal successivo articolo 22.
5) È altresì consentita l'installazione di mezzi pubblicitari previsti dal vigente Piano degli Impianti del Comune di Trieste previo invio di dichiarazione prevista dal successivo articolo 22.
6) Per gli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, si rimanda a quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
7) Con Deliberazione della Giunta comunale, la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni può modificata, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti.
8) Dal 1° dicembre 2021 l'obbligo previsto da Leggi o da Regolamenti di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

ART. 18 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, laddove consentita, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 19 - Domanda di concessione

1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale in attuazione delle procedure previste dal Regolamento approvato con D.C. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i. e delle procedure particolari disciplinate dal presente Regolamento.
2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 20 - Autorizzazione ai lavori

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 21 - Domanda e documentazione

1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale in attuazione delle procedure previste dal vigente Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste.
2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso i mezzi individuati al successivo articolo 22 è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 22 - Dichiarazioni

1) Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione al Soggetto gestore delle entrate, di cui all'articolo 3 del Regolamento Generale delle entrate comunali, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione:
    a) i mezzi pubblicitari ammessi ai sensi del Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste, ma non soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 CdS;
    b) l'installazione di mezzi pubblicitari previsti dal vigente Piano degli Impianti del Comune di Trieste.
    c) le locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi visibili dall'esterno, previa timbratura delle stesse, secondo le modalità previste dall'ufficio competente.
    d) i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti al di fuori delle facciate esterne delle edicole, delle vetrine e delle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    e) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.).
2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle vetrine, porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è possibile effettuare un'unica dichiarazione relativamente a uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
3) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione, con contestuale versamento del canone, deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione

dovrà essere corredata dalla copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

4) Le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, devono essere presentate sugli appositi moduli predisposti dall'Ente o dal Soggetto Gestore delle entrate; la dichiarazione dovrà essere corredata dall'immagine del mezzo pubblicitario.
5) Ogni esposizione pubblicitaria tra quelle sopra descritte, deve essere oggetto di dichiarazione, anche se esente dal pagamento del canone.
6) Le dichiarazioni aventi a oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a un anno, si intendono rinnovate in modo automatico e tacito alla scadenza, con il pagamento del relativo canone da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata disdetta. In caso di cessazione della diffusione dei messaggi pubblicitari, va presentata apposita disdetta, per atto scritto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all'annualità successiva.
7) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di elementi dei messaggi pubblicitari che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata che vadano a incidere sulla quantificazione del canone dovuto. È fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 23 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1) Il rilascio dell'autorizzazione segue le procedure previste dal vigente Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste.
2) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 – Pubbliche affissioni

1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Soggetto Gestore delle entrate, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2) Per l'affissione dei manifesti l'interessato è tenuto a presentare apposita commissione al Soggetto Gestore delle entrate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dallo stesso, pubblicata anche sul portale telematico comunale.
3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, previa ricezione del pagamento entro la giornata di presentazione della commissione stessa.
4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo.

5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Soggetto Gestore deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6) Nel caso di cui al comma 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Soggetto Gestore è tenuto al rimborso delle somme versate.
7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8) Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, qualora richiesto.

ART. 25 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
2) La misura del canone da applicare per ciascun manifesto da esporre è calcolata in metri quadrati, arrotondati all'unità superiore è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3) Può essere conferita al committente facoltà di scelta degli impianti sui quali affiggere il materiale, in tal caso può essere previsto un diverso coefficiente di calcolo del canone.

ART. 26 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Trieste da esso svolte in via esclusiva;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge.

PARTE TERZA
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

ART. 27 – Presupposto del canone

1) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati istituiti dal Comune, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 28 - Soggetto passivo

1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ART. 29 - Commercio su aree pubbliche

1) Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 s.m.i.

ART. 30 - Rilascio dell'autorizzazione

1) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai rispettivi Regolamenti ed al quadro normativo vigente in materia.

ART. 31 - Determinazione del canone

1) Si applicano le tariffe annuali per le occupazioni superiori all'anno solare e le giornaliere per quelle inferiori all'anno solare, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento. Le tariffe giornaliere si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3) La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante il suolo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4) Per le occupazioni nei mercati istituiti in strutture attrezzate il canone potrà tenere conto anche degli oneri di gestione della struttura.

ART. 32 – Versamento del canone

1) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2) Per le modalità e termini di pagamento del canone, da effettuarsi comunque prima del rilascio della concessione, si rinvia ai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con D.C. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i..

ART. 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1) Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

ART. 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

ART. 35 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia ai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

PARTE QUARTA
RIMBORSI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 – Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere al soggetto gestore delle Entrate, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5 euro, al netto degli interessi maturati.
3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 37 - Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva è effettuata ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 38 - Sanzioni e penalità

1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019. Restano ferme altresì le sanzioni accessorie, ove applicabili, di cui al Regolamento approvato con D.C. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i.
2) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
3) Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria coincidente con il doppio dell'ammontare della somma di cui al punto 1) per le occupazioni senza concessione o autorizzazione o dichiarazione, e pari all'ammontare della somma di cui al punto 1) per le occupazioni difformi dall'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione incidenti sul canone e per quelle effettuate prima della data di inizio o dopo la scadenza del termine del titolo rilasciato.
4) In caso di inottemperanza da parte del trasgressore all'obbligo di rimozione, il Comune o il soggetto incaricato procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
5) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

ART. 39 - Accertamenti

1) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2) Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3) All'accertamento delle violazioni delle norme previste dal presente regolamento provvedono la Polizia Locale, i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, i singoli responsabili dei procedimenti di emissione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione nonché il Soggetto Gestore delle entrate di cui all'articolo 3 del Regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 40 - Norme transitorie

1) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, restano valide fino alla scadenza naturale, purché conformi al presente Regolamento e siano stati regolarmente assolti rispettivamente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ex D.Lgs. 507/1993 e il Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche assolta per l'anno 2020 e precedenti; entro la medesima data i titolari di tali autorizzazioni e concessioni dovranno presentare domanda di rinnovo.
3) In caso di richiesta di rinnovo, l'ufficio comunale competente, provvederà all'esame della compatibilità con le previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
    a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
    b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4) Gli importi versati entro il 31/12/2020 a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni (ex D.Lgs. 507/1993), Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (ex art. articoli 63 e 52 D.Lgs. 446/1997), sono considerati validi ai fini dell'assolvimento del Canone Unico, salvo eventuale conguaglio.
5) Fino all'aggiornamento del Piano degli Impianti non sono consentite sul territorio ulteriori installazioni di impianti pubblicitari disciplinati dal piano in vigore alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 41 - Norme finali

1) A far data dal 01/01/2021 è abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2) A far data dal 01/01/2021 per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto compatibili con il presente Regolamento.
3) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

ART. 42 - Entrata in vigore

1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL "CANONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO"

Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale, per la durata e il numero di metri quadri o lineari dell'occupazione, arrotondati per eccesso, salvo le seguenti diverse specifiche disposizioni.

Tutte le occupazioni hanno durata temporanea, ad eccezione delle occupazioni per permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
La durata massima delle occupazioni temporanee è stabilita in 29 anni.

Le occupazioni temporanee si distinguono in:

• ***infrannuali***, di durata inferiore a 12 mesi;

• ***annuali***, di durata tra 1 e 29 anni:
- occupazioni per passi carrabili, distributori di carburante, esposizioni e vendita di beni e servizi in forma stabile, soprassuolo e sottosuolo, parcheggi posti auto privati: fino a 29 anni;
- altre occupazioni: fino a 9 anni.
La tariffa delle occupazioni annuali è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per 360 giornate (salvo quanto diversamente disposto per le singole fattispecie).

• ***stagionali***, riferite a limitati e ripetuti periodi dell'anno fino a un massimo di 6 mesi ad anno solare, calcolati a mensilità sulla base della tariffa annuale.
Convenzionalmente tali periodi hanno inizio con il 1° o il 15° giorno del primo mese di occupazione.

Determinazione del canone in base alla durata dell'occupazione

Per le occupazioni anche non continuative, aventi durata inferiore alle 12 ore giornaliere nel caso di attività edilizia con transenne mobili ed alle 4 ore negli altri casi, il canone va calcolato tenendo conto di quanto segue:
- la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sconta una tariffa pari ai 4/12 della tariffa giornaliera;
- la fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 16.00 sconta una tariffa pari ai 3/12 della tariffa giornaliera;
- la fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00 sconta una tariffa pari ai 2/12 della tariffa giornaliera;
- le fasce orarie dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo scontano una tariffa per ognuna di esse equivalente ad 1/12 della tariffa giornaliera;
- le occupazioni di durata non superiore alle 4 ore si computano per l'intero periodo della fascia interessata per orario a tariffa più elevata;
- le occupazioni di durata superiore alle 4 ore si computano per gli interi periodi delle fasce interessate in ragione dell'orario.

Il canone delle occupazioni stagionali è pari al 10% del canone annuale per singolo mese di occupazione.

Il calcolo del canone va coordinato con le specifiche previsioni in merito al computo metrico ed alle particolari agevolazioni e maggiorazioni.

Disposizioni specifiche per singola tipologia di occupazione

1. dehors

La superficie di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici con licenza di somministrazione è computata ai fini della determinazione del canone solo per la parte eccedente i 5 metri quadrati.
In caso di occupazioni con diverse durate temporali riferite allo stesso pubblico esercizio, la predetta agevolazione si applica a quella più favorevole al concessionario.
Il canone è altresì ridotto del 20% per occupazioni che ospitino eventi di carattere locale aventi contenuto musicale, culturale e di promozione di prodotti tipici che singolarmente o cumulativamente, non siano inferiori a 20 giorni all'anno.
Tale riduzione è riconosciuta, previa presentazione di idonea rendicontazione, mediante scomputo dal canone per il periodo successivo o rimborso dell'importo pagato.
Per le concessioni in aree esclusivamente pedonali riqualificate, la tariffa è maggiorata del 10%.
In ogni caso la tariffa è aumentata del 40% quando l'occupazione si realizzi in installazioni di accoglimento dei clienti che consentano un uso continuo delle aree, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o stagionali.
La tariffa per il mantenimento in loco di pedane, in assenza di posizionamento di dehors, è equiparata a quella del successivo punto 18.
Non sono computati ai fini del calcolo del canone unico le porzioni di ombrelloni che, per la particolare conformazione delle aree o per consentire il rispetto degli spazi destinati al transito pedonale o alle corsie d'emergenza, non sono utilizzabili al fine del posizionamento di arredi, elementi di delimitazione o accessori, comunque compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed aperto al pubblico con "dehors", laddove non siano reperibili elementi maggiormente idonei tra i formati standard normalmente in commercio.

2. esposizione e vendita di beni o servizi in forma stabile

Per le occupazioni a mezzo di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo la tariffa è ridotta del 25%, qualora il concessionario svolga l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivamente oppure unitamente ad altri settori.
La superficie dell'occupazione è determinata dalla proiezione sul suolo del filo esterno della copertura del manufatto.

3. esposizioni senza vendita di merci

Il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera o annuale, a seconda della durata.

4. esposizioni promozionali

Essendo tali occupazioni ammesse per periodi massimi di 15 giorni non consecutivi all'anno, non è prevista la tariffa annuale.
Per le esposizioni promozionali di veicoli, la superficie di ciascun mezzo è convenzionalmente determinata in 10 metri quadrati.

5. fiere e altre manifestazioni simili

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.
Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%.

6. manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva

utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.
Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%.

7. attività dello spettacolo viaggiante, mestieri di strada
Per le occupazioni con attività dello spettacolo non sono computati nel canone unico i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
La tariffa giornaliera per i mestieri artistici di strada per i primi 5 giorni è maggiorata di 15 volte; per i successivi si applica la sola tariffa giornaliera.
In tutti i casi, la tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 75 volte la tariffa giornaliera.
Sono equiparate all'attività dello spettacolo viaggiante le imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, se presenti in contemporanea alle stesse.

8. distributori di carburante
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone comprende il suolo concesso e si estende alla proiezione su di esso delle occupazioni nel soprassuolo.
Nelle aree di servizio la tariffazione è differenziata a seconda delle singole destinazioni delle aree occupate.
Vengono computate nei distributori di carburante le aree contenenti le pompe di erogazione, a cui va aggiunta una misura convenzionale di 10 metri quadrati per ogni blocco di erogazione, anche se multiprodotto.
Il canone per le aree di transito e per i serbatoi di carburanti si calcola applicando la tariffa di cui al successivo punto 16.
La tariffa per i distributori di carburante a metano è ridotta del 50%; la tariffa per i distributori di energia elettrica per veicoli elettrici è ridotta del 75%. Le aree sono computate con le caratteristiche precedentemente elencate.

9. impianti pubblicitari
Per gli impianti pubblicitari si applicano le tariffe previste nell'allegato B "Tariffe Canone Unico diffusione messaggi pubblicitari".

10. altre attività commerciali
Il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera o annuale, a seconda della durata.

11. attività edilizia
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture.
Nel caso di realizzazione di opere che comportino cantieri a sviluppo progressivo, le concessioni possono essere rilasciate con atti unici che indichino lo sviluppo, la localizzazione delle occupazioni, e le modalità di svolgimento dell'opera.
Il canone al mq. è calcolato moltiplicando, per ciascuna delle seguenti tipologie, la tariffa giornaliera per il coefficiente tariffario ed il periodo di occupazione.

tipologia	fascia di occupazione	coefficiente tariffario	periodo
occupazioni brevi	1-120 giorni	0,80	giorni effettivi
occupazioni medie	121-180 giorni	0,96	120 (forfait)
occupazioni lunghe	181-365 giorni	1,12	120 (forfait)

12. soste operative
La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.
La tariffa annuale per le occupazioni per le forniture continuative di combustibili e liquidi in genere è ridotta del 50%.

13. traslochi e trasporti
La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.

14. occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita nell'Allegato A.
L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si considera utente colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice un rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso.
Nel caso in cui l'utente abbia più rapporti con la medesima azienda, questa dovrà conteggiare la posizione per quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui detti servizi vengono forniti.
Se l'utenza è unitariamente intestata ad un Condominio, questa va conteggiata una sola volta.
Nel caso in cui il numero di utenti sia, per la particolare tipologia di occupazione permanente, nullo, indeterminato o indeterminabile, il canone è dovuto nella misura forfetaria minima prevista dalla Legge (soggetta a rivalutazione annuale ISTAT).

15. passi carrabili
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

16. spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari, indipendentemente dalla loro sezione o volume.
Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata dalla proiezione sul suolo delle opere di occupazione.
Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente paragrafo, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la predetta tariffa ridotta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

17. parcheggi a pagamento

Le concessioni di aree a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio si computano convenzionalmente nella misura di 10 metri quadrati a posto auto.

Quando la concessione ha una durata inferiore a 6 mesi la tariffa è applicata a settimane o frazioni di settimana concesse, in ragione di 1/52 di quella annua per ogni settimana o frazione di essa.

Sono fatte salve diverse convenzioni approvate con deliberazione consiliare in caso di parcheggi realizzati in Project Financing o con particolari modalità di determinazione del canone da corrispondere a titolo di concessione.

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo comunale, gestite direttamente dall'amministrazione, il canone praticato è stabilito direttamente a posto auto e variabilmente in ragione della durata della sosta, nella stessa misura che viene imposta dagli eventuali concessionari privati in aree di analoga importanza.

18. posti auto privati

Si computano convenzionalmente 10 metri quadrati a posto auto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI MAGGIO VINCENZO
CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K
DATA FIRMA: 02/02/2021 13:19:51
IMPRONTA: 423A3A50547CDE4A6459FF893079150C6E443B04A19290BCE9BDD693BDB595F1
6E443B04A19290BCE9BDD693BDB595F1E0034D1A467F5CB36C5892A69468EF47
E0034D1A467F5CB36C5892A69468EF472E58786BCC7A8E730131997868312584
2E58786BCC7A8E7301319978683125848ABE590C99FC011087B2EA485BE0578F

NOME: DI MAGGIO VINCENZO
CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K
DATA FIRMA: 02/02/2021 16:30:31
IMPRONTA: 1A50C9F42607F19EF876D0ACB6FAB89EC56A76F73E5951A71D7B49B727B3EC46
C56A76F73E5951A71D7B49B727B3EC46E713F57C4C079E7C20C4FB240ACC1F24
E713F57C4C079E7C20C4FB240ACC1F24B78D88883522FCCD602E342CD3B05CA5
B78D88883522FCCD602E342CD3B05CA547CF47A2BB539ECB6C69982939A72CCF

NOME: BERNETTI GIULIO
CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H
DATA FIRMA: 03/02/2021 09:58:04
IMPRONTA: 5B9D036BD5F80898332336C39D1F82D3FD16938D81FAC6C509CA9975C99D20AD
FD16938D81FAC6C509CA9975C99D20AD39D568C268A38951E5D7D7DCCD23A550
39D568C268A38951E5D7D7DCCD23A550BC12DD5D22A9E69341A28379E0E533A1
BC12DD5D22A9E69341A28379E0E533A17C6ADC600A8D27F26A3B0DAD59C02113

NOME: MILOCCHI WALTER
CODICE FISCALE: MLCWTR65S20L424X
DATA FIRMA: 03/02/2021 14:38:55
IMPRONTA: 03E8A8FCB02F9DD06CDF46B1002852E9F1DC48151EFB75C12D75749D509D05F3
F1DC48151EFB75C12D75749D509D05F3F5E796C680E52F1560D31EA33AC814B9
F5E796C680E52F1560D31EA33AC814B90F62CD74DF9C1A5C275A7C6949C4699D
0F62CD74DF9C1A5C275A7C6949C4699D5FBCE99F95E82BAA8B579AA25BF12E2E

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 05/02/2021 10:08:38
IMPRONTA: 542BF01936AE6B8CD0EC4DAE315B9FC480890C0F9D7A1893F9259B3284FC79B2
80890C0F9D7A1893F9259B3284FC79B2A60086CC631138B0246A210D7602E362
A60086CC631138B0246A210D7602E3620A10F5538686FF936D1A57C62583EB0E
0A10F5538686FF936D1A57C62583EB0E620F22E309A0B0AAEE2FD05915B0606F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 05/02/2021 11:00:02
IMPRONTA: 858665A7E5932A02FF4FF48DB5EE7F25AE9591D7F7CA9253863D4A12EC1A0C53
AE9591D7F7CA9253863D4A12EC1A0C530C97DC0B108E062B8A8AFE5F98F3086D
0C97DC0B108E062B8A8AFE5F98F3086D2AC2FE1911AA42D343216DC69F698E37
2AC2FE1911AA42D343216DC69F698E376FA96BEAFE85B5E986C1AFDC81EE0B62